

CV186 Allianz - Invalidità permanente

Allegato al provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 5 luglio 2018 in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie ex art. 37 bis del Codice del Consumo

In data 28 febbraio 2018, è stato avviato nei confronti della Società Allianz Spa il procedimento istruttorio CV186 per verificare l'esistenza di una presunta vessatorietà delle clausole contenute nei contratti relativi alle polizze: Allianz - Invalidità permanente da malattia ed. 2016; Allianz-Universo Persona ed. 2017; Allianz - Contratto di assicurazione infortuni, Infortuni da Circolazione ed. 2016; Allianz - BluSuite ed. 2016; Allianz - Contratto di assicurazione invalidità permanente da infortunio Allianz I ed. 2016; Allianz - Contratto di assicurazione invalidità permanente da malattia Allianz I ed. 2016.

Le clausole in questione hanno ad oggetto l'intrasmissibilità agli eredi del beneficiario defunto prima degli accertamenti volti a stabilire la sussistenza dei postumi permanenti del diritto all'indennizzo da invalidità permanente.

OMISSIS

5. Costituiscono oggetto del presente provvedimento, limitatamente ai rapporti tra professionista e consumatori, le clausole di seguito trascritte e contenute nei contratti indicati al punto 2). La vessatorietà riguarda lo specifico caso del decesso dell'assicurato che avvenga per cause diverse da quella che ha generato l'invalidità e prima che la Compagnia abbia verificato la sussistenza di postumi permanenti della predetta invalidità. In questo specifico caso, i menzionati contratti risultano escludere la possibilità di corrispondere l'indennizzo agli eredi del beneficiario defunto anche se lo stato di invalidità si era effettivamente consolidato, ma non era stato accertato dalla Compagnia.

6. Le clausole di seguito riportate, infatti, prevedono la possibilità di corrispondere l'indennizzo agli eredi del beneficiario defunto solo qualora il relativo importo sia già stato offerto o comunque determinato dalla Compagnia prima del decesso di quest'ultimo e, dunque, solo a seguito dei relativi accertamenti medico assicurativi.

- Condizioni di Assicurazione del Contratto di Assicurazione invalidità permanente da malattia art. 4.4 "Il diritto all'indennità è di carattere personale e quindi non è trasmissibile

agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore dopo che l'indennizzo sia stato ufficialmente offerto o quantificato in misura determinata, l'impresa paga agli eredi dell'Assicurato l'importo liquidato o offerto”.

- Condizioni di Assicurazione del Contratto di assicurazione infortuni Universo Persona articolo 5.3. “Il diritto all’indennità è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore dopo che l’indennizzo sia stato ufficialmente offerto o quantificato in misura determinata, l’impresa paga agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato o offerto”.
- Condizioni di Assicurazione del Contratto di assicurazione infortuni, Infortuni da Circolazione art. 4.3 “Il diritto all’indennità è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore dopo che l’indennizzo sia stato ufficialmente offerto o quantificato in misura determinata, l’impresa paga agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato o offerto”;
- Condizioni di Assicurazione della Polizza BluSuite artt. 6.3 e 6.8 relativamente a infortunio e malattia “Il diritto all’indennità è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore dopo che l’indennizzo sia stato ufficialmente offerto o quantificato in misura determinata, l’impresa paga agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato o offerto”;
- Condizioni Allianz di Assicurazione del Contratto di assicurazione infortuni Allianz 1, art. 26 che prevede anche una rendita vitalizia “Il diritto all’indennità per invalidità permanente da infortunio e rendita vitalizia è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, per le garanzie invalidità permanente da infortunio e rendita vitalizia, quest’ultima solo nel caso in cui debba essere corrisposto il capitale sostitutivo, se l’Assicurato muore dopo che l’indennizzo sia stato ufficialmente offerto o quantificato in misura determinata, l’impresa paga agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato o offerto”;
- Condizioni Allianz del Contratto di assicurazione invalidità permanente da malattia Allianz 1 art. 22 “ Il diritto all’indennità per invalidità permanente sia sotto forma di capitale che di rendita vitalizia è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, in tutti i casi in cui sia prevista la corresponsione di un capitale, se l’Assicurato muore dopo che l’indennizzo sia stato ufficialmente offerto o quantificato in misura determinata, l’impresa paga agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato o offerto.”

OMISSIS

7. Dato quanto premesso, Allianz ha pertanto proposto modifiche alle clausole che elidano i profili di vessatorietà contestati e ha dichiarato che, visto che tali modifiche si pongono in linea

con la prassi fino ad ora seguita sarà solo consequenziale che esse siano applicate anche ai rapporti contrattuali già in essere. Tali modifiche sono andate a regime nelle edizioni contrattuali entrate in vigore al più tardi entro fine giugno 2018.

OMISSIS

8. In forza delle considerazioni che precedono, risultano pertanto vessatorie le clausole sub III, in quanto privano gli eredi del diritto all'indennizzo nelle ipotesi in cui il beneficiario muoia prima degli accertamenti volti a provare il consolidato stato di invalidità e per fatto diverso da quello che ha generato quest'ultima. Si rileva, tuttavia, che nell'ultima versione delle condizioni contrattuali di Allianz, entrate in vigore a partire dal giugno 2018, le clausole, così come modificate, non risultano vessatorie in quanto la Compagnia ha introdotto un'esplicita disciplina dell'ipotesi di decesso del beneficiario che avvenga per cause estranee a quella che ha generato l'invalidità e prima degli accertamenti assicurativi volti a provarne i postumi permanenti. Disciplina volta a consentire agli eredi del beneficiario di percepire l'indennizzo da invalidità permanente qualora siano in grado di provare il consolidamento dello stato di invalido permanente avvenuto prima del decesso. . La nuova disciplina è stata introdotta in tutte le polizze oggetto del presente procedimento, e verrà applicata anche ai contratti conclusi prima del giugno 2018.

OMISSIS

RITENUTO in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, che le clausole descritte al punto III del presente provvedimento, siano vessatorie ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 2, lett. d), Codice del Consumo;

RITENUTO che le nuove clausole, riformulate secondo la versione prodotta in atti, nonché già utilizzate dal marzo del 2018 e applicate anche ai rapporti contrattuali già in essere e/o derivanti dalle precedenti edizioni delle polizze, non risultano vessatorie ai sensi dell'art. 33, commi 1 e 2, lettera d), del Codice del Consumo

OMISSIS

DELIBERA

a) che le clausole di cui al punto III, del presente provvedimento integrano una fattispecie di vessatorietà ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 2, lett. d), Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;

b) che le nuove formulazioni delle clausole di cui al punto IV del presente provvedimento, nella versione prodotta in atti ed entrata in vigore il 9 marzo 2018, con applicazione anche ai rapporti contrattuali già in essere e/o derivanti dalle precedenti edizioni delle polizze, non risultano vessatorie ai sensi dell'art. 33, commi 1 e 2, lett. d)

OMISSIS